



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 12011954 R. G. N. R.
 N. 13005060 R. G. G. I. P.
 N. 27/14 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini prelliminari Dr.ssa Elena Conte
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art.442 e segg. c.p.p. nel procedimento penale
CONTRO

omissis GIUSEPPE nato **omissisomissisomissisomissisomissisomissis**
omissisomissis

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

A)delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. per aver maltrattato la propria moglie **omissis** Concetta ed il figlio Andrea nel corso dell 'intera convivenza, aggredendoli, ingiuriandoli e minacciandoli ad ogni occasione e per i più futili motivi; in particolare si rivolgeva alla moglie dicendole:" puttana, troia, zoccola, tu mi tradisci, mi metti le corna, se continui ti spacco la faccia, ti prendo a pugni, ti faccio scontare i 18 anni di matrimonio a testate nel muro, ti mando in ospedale ", inoltre la colpiva con schiaffi al volto e calci sulle gambe, le stringeva le mani al collo, le tirava i capelli; percuoteva il figlio Andrea per i più futili motivi arrivando a cacciano di casa quando, in data 20.09.2012, cercava di difendere la madre; infine minacciava la moglie Concetta dicendole che se l'avesse denunciato di nuovo l'avrebbe ammazzata tagliandole la testa dal collo e, in data 3.6.2013, allorquando riceveva la notifica del Tribunale civile di Torre Annunziata, relativa alla fissazione dell 'udienza di separazione, cacciava via di casa la moglie, così cagionando ai prossimi congiunti sofferenze fisiche e morali e ponendoli in un continuo stato di soggezione e prostrazione psicologica e comunque rendendo loro abitualmente dolorosa la vita familiare.'

In Pompei dal 2000 condotta perdurante al giugno 2013

B) delitto p. e p. dagli artt. 582-585 in relazione all'art. 576 n. 1, c.p. perché alfine di commettere il reato di cui al capo che precede, con la condotta ivi descritta cagionava a **omissis** Concetta le lesioni personali analiticamente descritte nel referto medico del 20.09.2012 giudicate guaribibili in gg 4.

In Pompei il 20.09.2012

Depositata in cancelleria

II 27/1/14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 dr. Luigi Ingenito

Proposto Appello / Ricorso

il _____

da _____

Passata in giudicato

il _____

Trasmesso estratto esecutivo

il _____

Trasmesso estratto Questura

il _____


Trasmesso estratto Ufficio
 Corpi di reato

il _____

Redatta scheda

il _____

N. _____ C.P.



CONCLUSIONI

P.M.: condannarsi l'imputato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, con esclusione della pena sospesa.

Difesa: minimo della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, pena sospesa.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto del 13.09.2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata disponeva il giudizio immediato nei confronti di **omissis** Giuseppe, in ordine ai reati in epigrafe precisati.

Con atto tempestivamente depositato, il difensore-procuratore speciale dell'imputato chiedeva definirsi il processo a carico del suo assistito, con rito abbreviato.

Il G.I.P. ammesso il rito richiesto, fissava l'udienza del 12.12.2013 per la sua trattazione. Quindi, a causa di un impedimento del difensore, il processo veniva rinviato all'udienza del 21.01.2014.

A tale udienza l'imputato chiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio nel corso del quale ammetteva di aver sbagliato e di "essersi comportato male" nei confronti della moglie e del figlio, a causa di una forte depressione generatasi anche in seguito a problemi di lavoro ed a difficoltà economiche. Il **omissis** rappresentava di essere in cura per i suoi problemi di depressione, di essersi definitivamente separato dalla moglie (che è tornata a vivere con la sua famiglia) e di avere il desiderio di riallacciare i rapporti con i suoi figli.

In esito alla discussione orale, le parti concludevano come precisato in epigrafe.

Il Giudice dava lettura del dispositivo riservando nel termine di legge il deposito della motivazione.

Deve essere pronunciata sentenza di condanna risultando provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'odierno imputato.

La presente vicenda processuale trae origine dalla denuncia sporta in data 21.09.2012 da C **omissis** Concetta, moglie dell'odierno imputato e si "ricollega" a precedenti denunce sporte dalla C **omissis** nel maggio 2005 e nel novembre 2008.

In sintesi, la C **omissis** premesso di essere sposata con il C **omissis** dal 1994 e di avere due figli, riferiva che a partire dal 2000 il marito subiva un

profondo cambiamento ed iniziava ad essere violento ed aggressivo nei suoi confronti e nei confronti dei figli. Il tutto molto probabilmente in seguito all'insorgere di una malattia (psicosi paranoidea) che gli veniva diagnosticata.

Nello specifico la **omissis** riferiva di offese verbali, minacce e violenza quotidiane anche per futili motivi, tali da costringerla più volte ad allontanarsi dalla casa familiare insieme ai due figli (nei cui confronti il **omissis** si limitava ad insulti e minacce, anche grazie all'intervento della stessa **omissis**

In particolare, le condotte violente del **omissis** la costringevano in due occasioni a trovare rifugio a casa dei genitori (a San Vitagliano) e a casa di una sorella (a Palma Campania) e le davano la forza di denunciare il marito. Tuttavia, per amore della famiglia, in costanza di periodi di maggiore tranquillità dell'imputato, la **omissis** decideva di rimettere le querele spente in data 7.11.2008 ed in data 14.05.2005.

L'ultimo grave episodio che la induceva a denunciare nuovamente il marito, si verificava in data 20.09.2012 allorché il **omissis**, per ragioni di poco conto, la aggrediva con calci e pugni alle braccia, lanciandole degli oggetti dietro la nuca. Dinanzi a tale violenza, interveniva in difesa della madre il figlio Andrea, sicché il **omissis** prendeva la moglie per un braccio e la sbatteva fuori casa insieme al figlio. La donna andava a prendere la figlia a scuola e, dopo aver accompagnato entrambi i figli da un'amica, si recava all'ospedale di Castellammare di Stabia dove le venivano refertate lesioni personali, come da certificazione in atti.

Le circostanze narrate dalla **omissis** trovavano sostanziale conferma nelle s.i.t. rese dai figli (**omissis** Andrea e **omissis** Roberta), nonché nelle dichiarazioni rese dai familiari (fratelli dell'imputato, genitori e fratello della **omissis** che riferivano di continue liti tra i due coniugi e di un comportamento aggressivo e prepotente dell'imputato.

Peraltro, in data 07.05.2013 e 5.06.2013 la **omissis** si recava nuovamente dai carabinieri in seguito ad ulteriori comportamenti minacciosi e violenti del **omissis** conseguenti alla sua decisione di denunciarlo e di separarsi legalmente dal marito.

In data 17.07.2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata emetteva ordinanza cautelare con la quale applicava al **omissis**, per i fatti in esame, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

In sede di interrogatorio di garanzia, emersa la circostanza della cessazione della convivenza tra i due coniugi, e dell'assegnazione, della casa coniugale al **omissis** (cfr. documentazione allegata al verbale di interrogatorio), il G.I.P. modificava il regime cautelare, vietando all'imputato di avvicinarsi alle pp.oo. o a luoghi da loro abitualmente frequentati.

Orbene, a fronte dei fatti sopra rappresentati, appare dimostrata la penale responsabilità dell'odierno imputato.

In particolare, risultano pienamente attendibili le dichiarazioni della **omissis** anche perché ampiamente riscontrate dalle ulteriori risultanze di indagine (tra cui anche il certificato attestante le lesioni subite); l'assenza di qual voglia intento calunniatorio, come già rilevato dal giudice della cautela, è reso evidente proprio dalle pregresse denunce presentate dalla **omissis** e seguite dalla volontà di rimettere la querela, a testimonianza dei plurimi tentativi condotti dalla donna di mantenere la famiglia unita e "recuperare" il rapporto con il marito. Tentativi che si sono rivelati inutili tanto che nel settembre 2012, l'acuirsi delle condotte violente del marito, la induceva a presentare una nuova querela che dava l'avvio al presente procedimento.

La condotta posta in essere dal **omissis** ai danni della moglie e del figlio Andrea integra gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p.: invero il reato in esame ha natura di reato abituale nel senso che postula una pluralità di atti vessatori, ripetuti nel tempo, e tali da generare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali.

Da quanto emerso nel corso delle indagini, le condotte di sopraffazione e violenza del **omissis** si sono protratte per diversi anni (manifestandosi a partire dal 2000), sia pure alternate a periodi di maggiore "tranquillità".

Risulta, poi, evidente la sussistenza del delitto di lesioni personali ai danni della moglie, come comprovato dalla documentazione medica in atti.

Non vi è dubbio che le accertate condotte di maltrattamento tenute dall'imputato siano da ricollegare anche alla patologia da cui è affetto il **omissis**. La **omissis** ne ha fatto menzione nella denuncia e lo stesso hanno fatto i figli. Inoltre, vi è in atti documentazione medica dalla quale si evince che il **omissis** è affetto da "psicosi paranoidea" ed è in cura già da diversi anni presso il competente Dipartimento di Salute Mentale.

Nel corso dell'odierno interrogatorio, il **omissis** ha menzionato il disturbo da cui è affetto, riferendo di avere in corso uno specifico programma terapeutico.

Di tanto non può non tenersi conto ai fini della determinazione della pena da irrogare al **omissis**. Invero, benché l'imputato risulti perfettamente in grado di intendere e volere (tanto da rendersi conto del male cagionato ai familiari e da dirsi pentito per quanto accaduto), non vi è dubbio che la patologia riscontrata abbia in parte compromesso la capacità dell'imputato di controllare la propria indole violenta.

Tutto ciò, insieme all'evidente pentimento manifestato dall'imputato ed alla dichiarata volontà di "recuperare" un normale rapporto genitoriale con i figli, induce questo giudice a concedere le circostanze attenuanti generiche.

Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo condannare l'odierno imputato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione (P.B. per il più grave reato sub A), anni tre di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni due di reclusione, aumentata per il reato sub B) ad anni due, mesi tre di reclusione, ridotta per il rito alla pena indicata).

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. Ritiene, altresì, il giudice che ricorrano le condizioni di legge per concedere al **omissis** il beneficio della sospensione condizionale della pena: l'imputato è completamente incensurato ed appare verosimile che si asterrà dal commettere in futuro altri reati, e specificamente, dal tenere ulteriori condotte di violenza o minaccia nei confronti dei familiari, avuto riguardo, da un lato alla circostanza che l'imputato ha in corso un serio programma terapeutico per curare la patologia da cui è affetto, dall'altro che è intervenuta separazione legale tra i coniugi i quali hanno cessato di convivere.

Consegue da tanto la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'imputato .

P.Q.M.

Letti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara **omissis** Giuseppe responsabile dei reati ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati, con la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Letto l'art. 300 co. 3 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'indagato.

Così deciso in Torre Annunziata, 21 gennaio 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Luigi Ingenito

IL GIUDICE
dot.ssa Elena Conte